



17.12.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 811/2009, presentata dalla signora Haberbosch, cittadina tedesca, a nome del governo della Turingia, sull'applicazione della legislazione europea relativa all'uso delle cinture di sicurezza negli autobus e nei pullman

1. Sintesi della petizione

In Turingia un bambino è rimasto ferito all'interno dello scuolabus dopo un improvviso arresto del veicolo a causa di un pedone che, ignorando il semaforo rosso, stava attraversando la strada. I genitori hanno presentato una petizione alla commissione tedesca per le petizioni chiedendo di dotare gli scuolabus di cinture di sicurezza. Dopo aver illustrato la legislazione vigente e la suddivisione delle competenze quanto alla sua applicazione, la commissione ha trasmesso la petizione alle autorità regionali (*Länder*) poiché la questione era di loro competenza. La commissione per le petizioni della Turingia ha valutato l'applicazione della legge nel caso in esame senza rilevare alcuna violazione da parte delle autorità locali e ha deciso di deferire la questione alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, probabilmente per avere una conferma della propria interpretazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

"La Commissione desidera esprimere la propria solidarietà al bambino rimasto ferito nell'incidente sull'autobus descritto dalla firmataria, nonché ai suoi genitori.

La petizione solleva principalmente due interrogativi:

- il primo: prevede il diritto comunitario un obbligo di montare cinture di sicurezza sugli scuolabus?

- il secondo: in caso affermativo, è il loro uso obbligatorio?

Riguardo al primo interrogativo, la situazione è la seguente.

Ai sensi della direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che modifica la direttiva 77/541/CEE, l'installazione delle cinture di sicurezza è obbligatoria in quei bus in cui tutti i passeggeri devono rimanere seduti durante il viaggio e su cui non è previsto uno spazio per i passeggeri in piedi. La disposizione si applica a prescindere dalla natura dell'attività di trasporto.

La direttiva 2005/40/CE si applica ai nuovi tipi di veicolo in servizio a partire dal 20 ottobre 2006 e a tutti i nuovi veicoli in servizio dal 20 ottobre 2007, ma non prevede il montaggio successivo di cinture di sicurezza in bus in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva il 20 ottobre 2005.

È inoltre importante sottolineare che alcuni Stati membri hanno previsto l'installazione di cinture di sicurezza sugli autobus quando hanno recepito nel diritto nazionale la direttiva 96/36/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, recante modifica della direttiva 77/541/CEE, il che significa che molti bus erano già dotati di cinture di sicurezza a partire dal 1° ottobre 1999.

Alla luce di quanto precede, la seconda domanda è pertinente soltanto per i bus che sono stati dotati di cinture di sicurezza a seguito della direttiva 77/541/CEE modificata. Per quanto riguarda tali veicoli, la direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta per bambini² stabilisce all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che gli Stati membri prescrivano che tutti gli occupanti di età inferiore ai tre anni e su veicoli di categoria M2 e M3 (bus con oltre 8 sedili) utilizzino i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. Questo obbligo non si applica quindi a passeggeri che non siano seduti mentre l'autobus è in movimento. Dalla descrizione dell'attuale caso non è chiaro se il bambino in questione fosse seduto. Inoltre, conformemente all'articolo 6, sesto trattino, '[p]revio accordo della Commissione gli Stati membri possono concedere (...) esenzioni (...) per tener conto delle condizioni particolari di circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana o in agglomerato o in cui è autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi.' La Commissione ha autorizzato la Germania a concedere tale esenzione (decisione C(2008)0434 della Commissione dell'8 febbraio 2008). Pertanto, nella misura in cui i veicoli in Germania sono usati come scuolabus, non vi è alcun obbligo a usare cinture di sicurezza, anche se montate all'interno del veicolo.

Conclusione

La Commissione non dispone di sufficienti informazioni sulla situazione concreta riferita dalla firmataria che le consentano di giudicare se ai sensi della legislazione comunitaria applicabile fosse necessario nella fattispecie che il bus fosse dotato di cinture di sicurezza, e in caso affermativo, se fosse obbligatorio usarle. Questo dipende in particolare dal tipo di veicolo in questione, dalla sua vetustà e dalla pertinenza della deroga concessa alla Germania per questo specifico caso.

¹ Direttiva del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 146.

² Quale modificata dalla direttiva 2003/20/CE del parlamento europeo e del Consiglio dell'8 aprile 2003.

Tuttavia, anche se le pertinenti disposizioni comunitarie non si applicano al caso di specie, dalla petizione sembra emergere che in Germania sia possibile introdurre tali requisiti per gli scuolabus o gli autobus usati esclusivamente per il trasporto di bambini da e verso la scuola in virtù del contratto con la società di trasporto interessata."